



Segreteria Nazionale

Via Cavour, 58

00184 Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it

www.coisp.it

Federazione COISP-MOSAP

Prot. 490/2023 S.N.

Roma, 21 agosto 2023

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia recante le modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni.

OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI INCONTRO.

In merito allo schema di decreto in oggetto indicato, trasmesso da codesto Ufficio con nota datata 31 luglio u.s. e recante prot. 555/V-RS/Area 1[^]/0009838, si rappresenta quanto segue.

Come descritto nel richiamato schema e nella relazione tecnico-illustrativa, considerata l'esigenza di assicurare massima speditezza alle procedure concorsuali al fine di evitare flessioni dei livelli di operatività connesse alle significative carenze di personale nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonché visto in particolare il d.lgs. 95/2017 e successive modificazioni nonché l'art. 2-bis, commi 1, 2 e 4 del decreto-legge 198/2022 convertito dalla legge 14/2023, l'Amministrazione ha ritenuto di adottare un nuovo decreto dipartimentale nel quale compendiare tutte le norme relative all'accesso e alla formazione del personale che aspira a conseguire la qualifica di vice ispettore, anziché provvedere ancora una volta con interventi correttivi e integrativi del decreto del Capo della Polizia del 20 settembre 2017.

Tale volontà è pienamente condivisa da questa Federazione COISP MOSAP. Ciò consentirà difatti di confrontarsi con un nuovo unico decreto anziché proseguire a tener conto di quello al momento vigente, prima richiamato, del 20 settembre 2017 e nondimeno delle innumerevoli modifiche ad esso effettuate con ulteriori decreti del 18 settembre 2018, 5 marzo 2019, 26 marzo 2019, 26 febbraio 2020 e 17 aprile 2020.

Ciò premesso, con riguardo a tale nuovo decreto del Capo della Polizia, pur apprezzandone in linea di massima il contenuto che tende ad una semplificazione sistemica, non poche sono le riflessioni che riteniamo opportune, cominciando dal fatto che al Capo II, concernente il concorso interno per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti, manca la previsione di un congruo punteggio a favore di quei colleghi che sono acceduti a tale ruolo dei sovrintendenti per merito straordinario e nei cui riguardi l'Amministrazione non è riuscita a realizzare una retrodatazione giuridica che si era impegnata ad attuare e che verosimilmente avrebbe loro già consentito l'accesso al ruolo degli ispettori.

Parimenti, si lamenta la previsione di una eguale durata del corso di formazione, tanto per i vincitori del concorso, per titoli, di cui al predetto Capo II (già sovrintendenti e quindi ufficiali di p.g.) che per quelli del concorso, per titoli ed esame, di cui al Capo III del medesimo schema di decreto (personale della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni ... e quindi in buona parte verosimilmente soltanto agenti di p.g.).

La citate necessità di arrivare con massima speditezza a colmare le enormi carenze nel ruolo degli ispettori potrebbero suggerire una durata inferiore, rispetto a quella citata, per il corso di formazione conseguente ai concorsi riservati a chi già riveste la qualifica di ufficiale di p.g. e ne svolge da tempo i compiti.



Segreteria Nazionale
Via Cavour 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

Se poi risulta particolarmente gradita la volontà di rimettere al bando di concorso e non più alla Commissione esaminatrice come, invece, attualmente previsto, la determinazione dei titoli valutabili, con l'indicazione dei punteggi agli stessi attribuibili, nell'ambito delle categorie e delle sottocategorie individuate dal decreto, è inspiegabile la pretesa di attribuire all'attuale citata procedura (la determinazione dei titoli e punteggi da parte della Commissione esaminatrice) le “lungaggini e criticità procedurali” nonché il “rilevante contenzioso giurisdizionale” che si sono registrate nei concorsi sinora banditi.

Si sta difatti rifuggendo, incomprensibilmente, dalla reale problematica che non si rileva certo, e comunque non del tutto, nella “complessità del sistema matricolare e molteplicità degli Enti matricolari” quanto piuttosto e soprattutto nel fatto che ogni ente matricolare decide autonomamente quali titoli posseduti dal personale debbano essere trascritti, ignorando la circolare n. 333-A/9806.D.1 del 18 novembre 2008 oppure ponendo in essere illogiche interpretazioni della stessa-

Fintanto non si provvederà a rivedere tale circolare e imporre la sua pedissequa applicazione – come da anni chiesto continuamente da questa Federazione COISP MOSAP – proseguiranno a registrarsi i ritardi delle procedure concorsuali e il contenzioso che si vorrebbe risolvere.

L'Amministrazione, quindi, deve adoperarsi nel senso sopra citato, oppure si deve passare dalla valutazione dei titoli iscritti a matricola alla valutazione dei titoli realmente posseduti prescindendo da citata iscrizione.

Le questioni che abbisognano di essere discusse non si esauriscono comunque in quelle sopra riportate ma esse ne costituiscono solo una parte.

Lo schema di decreto abbisogna senz'altro di una ampia discussione e per tale motivo questa Federazione COISP MOSAP chiede a codesto Ufficio di provvedere a pianificare una riunione nel corso della quale lo schema di decreto in argomento potrà meglio essere analizzato ed i vari rilievi approfonditi.

In attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale della Federazione COISP MOSAP



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 1^/

Roma, data protocollo

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza recante le modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *c-ter*) e *c-quater*) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-ES-LS- CONSAP-M.P.	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=

Si trasmette, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, lo schema di decreto in oggetto indicato.

Si resta in attesa di eventuali osservazioni e/o contributi entro e non oltre il 21 agosto p.v.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI E DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C-TER) e C-QUATER) DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95.

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il *Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente *Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *Codice dell'amministrazione digitale*;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*;
- VISTO** il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi* convertito dalla legge 24



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

febbraio 2023, n. 14 e, in particolare, l'articolo 2-bis, commi 1, 2 e 4, che ha previsto, fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del personale, tra le altre, delle Forze di polizia evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, la possibilità di semplificare, anche in deroga alle disposizioni di settore, le procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta, anche con quesiti a risposta multipla, o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti nonché di disciplinare lo svolgimento dei relativi corsi di formazione secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, concernente *“Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento dei funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici e attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale”*;

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022, recante *“Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15”*;

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il *“Regolamento degli Istituti di Istruzione”*;

VISTO

il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985, recante *“Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato”*;

VISTO

il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 recante *“Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c, c-bis), c-ter) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*;

VISTI

i decreti del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 settembre 2018, 5 marzo 2019, 26 marzo 2019, 26 febbraio 2020 e 17 aprile 2020 concernenti modifiche e integrazioni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 20 settembre 2017;

CONSIDERATA la necessità di assicurare massima speditezza alle procedure concorsuali, previste nella fase transitoria di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017 e non ancora espletate, al fine di evitare flessioni dei livelli di operatività connessi alle significative carenze del personale nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;

RITENUTO di poter conseguire lo snellimento delle procedure selettive rideterminando, ai sensi del citato articolo 2-*bis*, comma 2 del decreto legge n. 198 del 2022, convertito dalla legge n. 14 del 2023, le modalità di svolgimento dei tre concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-*ter*), del decreto legislativo n. 95 del 2017 per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, non ancora avviati e da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal 2021 al 2023, secondo i criteri di cui ai numeri 1) e 2) della precedente lettera c-*bis*) del citato decreto legislativo;

RITENUTO di poter realizzare il predetto obiettivo modificando, sulla base dell'esperienza maturata, la disciplina delle modalità di presentazione e di definizione dei titoli valutabili, sia nella procedura concorsuale per soli titoli, sia in quella per titoli ed esami, mediante la previsione di una partecipazione rafforzata del candidato e una determinazione anticipata, nel bando di concorso, dei titoli oggetto di valutazione, con relativo punteggio, in analogia a quanto previsto dal D.M. 9 settembre 2022, n. 168 recante la disciplina, a regime, dei concorsi e dei corsi per l'accesso alle carriere dei funzionari e ai ruoli del personale della Polizia di Stato, nonché prevedendo, nel concorso interno per titoli ed esami, quale unica prova di esame la prova scritta, consistente in un questionario con risposte a scelta multipla, con eliminazione della prova orale;

RITENUTO altresì, per le medesime finalità, di accelerare anche lo svolgimento dei relativi corsi di formazione secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto legge n. 198 del 2022, convertito dalla legge n. 14 del 2023;

RITENUTO altresì, di dover emanare un nuovo decreto dipartimentale per la disciplina delle citate procedure concorsuali e dei relativi corsi di formazione al fine di realizzare una raccolta ordinata delle disposizioni applicabili anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

CAPO I

MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (di seguito "decreto legislativo"), le modalità di accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, mediante concorsi interni per titoli e per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *c-ter* e *c-quater*) del decreto legislativo.

CAPO II

CONCORSO INTERNO PER TITOLI

Articolo 2

(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno per titoli di cui all'articolo 1 per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato cui è ammesso a partecipare il personale del ruolo dei sovrintendenti indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*, numero 1); del decreto legislativo, compreso quello privo del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

Articolo 3

(Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi)

1. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del bando che indice il concorso ha riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e un giudizio complessivo inferiore a buono.
2. È, altresì, escluso dal concorso, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelatamente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Articolo 4 (Bando di concorso)

1. Il concorso è indetto con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'articolo 3:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
- c) i titoli valutabili e i relativi punteggi, nell'ambito delle categorie di titoli indicate nell'articolo 7, le modalità e i termini di presentazione della relativa documentazione;
- d) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 5 (Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 6 (Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di Segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri.
4. Con il decreto di cui al comma 1, sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del Segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. I componenti della Commissione esaminatrice sono impiegati esclusivamente per i lavori della medesima Commissione.
6. Il Presidente e i componenti della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 7 (Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

a) CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 24, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 4;
- 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti, fino a punti 4;
- 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo, fino a punti 4;
- 4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 4;
- 5) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 2,5;
- 6) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
- 7) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 8 marzo 2022, ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2,5;
- 8) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferiti dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 1;

b) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 6, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) diploma triennale di scuola secondaria di secondo grado, fino a punti 0,5;
- 2) diploma di scuola secondaria di secondo grado, fino a punti 1;
- 3) diploma di laurea, fino a punti 2;
- 4) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 3;
- 5) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;
- 6) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1,5;
- 7) *master* universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1,5;
- 8) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;
- 9) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 10) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
2. La Commissione non procede ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie se il candidato ha conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse, ferma restando la possibile valutazione di un contenuto numero di altri titoli, oltre il punteggio massimo, ove ritenuto opportuno.
3. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai soli titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso, indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e annotati, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, si applicano i seguenti criteri:
 - a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
 - b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia e alla durata degli stessi;
 - c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno;
 - d) attribuzione di un punteggio al titolo di studio di livello più elevato: il punteggio così attribuito si intende comprensivo di quello previsto per i titoli di studio di minore livello.
5. Il candidato deve inviare i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
6. La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, e sottoscritte, entro 10 giorni, per conferma, dal candidato.
7. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal Segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
8. Le schede di cui al comma 7 sono singolarmente pubblicate sul Portale concorsi, nell'area personale del candidato il quale, entro dieci giorni, può segnalare eventuali errori sollecitando la rivalutazione dei titoli prima della definitiva formulazione della graduatoria finale. In tale ipotesi la Commissione esaminatrice procede al riesame della posizione del candidato entro i quarantacinque giorni successivi.

Articolo 8

(Formazione e approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

CAPO III CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAME

Articolo 9 (Disposizioni generali)

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno per titoli ed esami di cui all'articolo 1 per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, cui è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), numero 2), del decreto legislativo, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
2. Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente Capo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 con esclusione del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del presente decreto.
3. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che superano la prova di esame.

Articolo 10 (Bando di concorso)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, il bando di concorso indica:
 - a) le materie oggetto della prova di esame;
 - b) la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario della prova scritta con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione e la relativa ripartizione dei candidati tra le stesse.

Articolo 11 (Prova di esame)

1. La prova di esame del concorso di cui al presente Capo è costituita da una prova scritta consistente in un questionario a risposta multipla vertente sulle seguenti materie:
 - a) elementi di diritto penale ovvero diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale;
 - b) elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
 - c) elementi di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La predisposizione dell'archivio informatico dei quesiti, curata dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati. La banca dati dei quesiti viene pubblicata almeno trenta giorni prima della prova scritta sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio, nonché le modalità di composizione dei questionari da sottoporre ai candidati sono stabiliti preventivamente dalla Commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero di domande da somministrare. La correzione delle risposte e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. Il candidato che riporta una votazione non inferiore a trentasei sessantesimi supera la prova scritta.

Articolo 12

(Formazione e approvazione della graduatoria)

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio acquisito per i titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

CAPO IV CORSO DI FORMAZIONE

Articolo 13

(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo stabilisce le modalità di svolgimento del corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore cui avviare i vincitori dei concorsi di cui al presente decreto, individua le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni di esame per la verifica finale e fissa i criteri per lo svolgimento della stessa e per la redazione della graduatoria finale.

Articolo 14

(Durata e finalità)

1. Il corso, della durata di tre mesi, è articolato in due fasi formative, di cui una realizzata in modalità *e-learning* e una di tirocinio applicativo presso la sede di servizio o di assegnazione, la cui durata e sequenza è stabilita con decreto del Capo della polizia-



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato.

2. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori.

3. Il corso si svolge a cura degli Istituti, Centri o Scuole di formazione della Polizia di Stato (di seguito: Scuole) individuati in relazione alle esigenze organizzative e logistiche dal Direttore dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato.

Articolo 15 (Piano degli Studi)

1. Il Piano degli Studi del corso, nel quale sono definite le aree di formazione, le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici è adottato con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato.

Articolo 16 (Articolazione del percorso formativo)

1. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 45 minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto degli allievi vice ispettori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera eventualmente non fruita.

2. Il calendario settimanale delle attività costituisce, per gli allievi vice ispettori, orario di servizio. Nella fase formativa realizzata in modalità *e-learning* il calendario è stilato dall'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, mentre quello delle lezioni in aula virtuale è predisposto dalle direzioni delle Scuole che curano la formazione.

Articolo 17 (Frequenza del corso)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso, si computano le giornate di effettiva attività didattica. In relazione alla durata del corso di formazione di cui all'articolo 14, i predetti limiti massimi di assenza sono ridotti della metà.

2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dal calendario delle attività formative, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

3. Per coloro che accedono al corso successivamente al suo inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza è proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 18

(Verifica finale, sessioni ordinarie e straordinarie)

1. Al termine della fase formativa in modalità *e-learning*, gli allievi vice ispettori sostengono una verifica finale relativa alle materie previste dal Piano degli Studi che si conclude con un giudizio di idoneità/non idoneità.
2. I contenuti, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della verifica finale sono definiti dalla Commissione di esame di cui all'articolo 19.
3. L'allievo vice ispettore che riporta il giudizio di "non idoneità" non supera il corso. Lo stesso è restituito ai servizi d'istituto e ammesso, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, ai sensi dall'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.
4. Gli allievi vice ispettori che, senza giustificato motivo accertato dal Presidente della Commissione, non si presentano alla verifica finale, sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
5. Gli allievi vice ispettori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal Presidente della Commissione di esame non possono partecipare alla verifica finale sono ammessi a sostenerla in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro la conclusione della fase di tirocinio applicativo, salvo i casi di oggettivo impedimento derivanti da infermità, per i quali la sessione straordinaria viene effettuata alla riacquisita idoneità.
6. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria, salvo il diverso contenuto della verifica finale.
7. Gli allievi vice ispettori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere la verifica finale, compatibilmente con la natura della malattia da cui sono affetti, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario competente o di una appartenente alla carriera dei medici di Polizia.

Articolo 19

(Commissioni di esame)

1. La Commissione di esame, costituita presso ciascuna Scuola, è composta dal Direttore della stessa con funzioni di Presidente e da due componenti scelti, di norma, tra i docenti del corso.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione di esame sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri o da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il medesimo Istituto o Scuola.
3. Nei casi in cui il medesimo corso venga realizzato a cura di più Scuole, è istituita, oltre alla Commissione di esame, la Commissione Unica di esame, composta dai direttori delle Scuole interessate dallo svolgimento del corso, integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato in servizio presso l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Le funzioni di Segretario della Commissione Unica di esame sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato o da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri, in servizio presso l'Istituto o la Scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica di esame.
5. La Commissione di esame definisce i contenuti, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della verifica finale sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria e redige la graduatoria finale. Qualora il corso si svolga a cura di più Scuole tali attività sono svolte dalla Commissione Unica di esame, mentre le Commissioni di esame istituite presso le singole Scuole sovrintendono alla verifica finale e predispongono le graduatorie parziali del corso, al fine della redazione della graduatoria finale da parte della Commissione Unica di esame.
6. Per ciascuno dei componenti delle commissioni di cui al presente articolo, per il Presidente e per il Segretario, sono designati i relativi supplenti.
7. Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato.

Articolo 20 (Comitato di Vigilanza)

1. Qualora le modalità di svolgimento della verifica finale lo richiedano e per assicurare il corretto svolgimento, le commissioni di esame possono essere affiancate da uno o più comitati di vigilanza, nominati dal Direttore della Scuola, i cui componenti sono individuati tra il personale della Polizia di Stato del quadro permanente della Scuola, con composizione variabile in relazione alle specifiche esigenze.

Articolo 21 (Graduatoria finale)

1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso è formata tra gli allievi vice ispettori che hanno conseguito il giudizio di idoneità secondo gli esiti della procedura concorsuale.
2. Nel caso in cui il corso si svolga a cura di più Scuole, la graduatoria finale è compilata dalla Commissione Unica di esame, riunendo le graduatorie parziali redatte dalle commissioni di esame delle Scuole secondo quanto indicato al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 13-*bis*, del decreto legislativo.
3. Gli allievi vice ispettori ammessi alla sessione straordinaria che superano la verifica finale occupano nella graduatoria il posto che sarebbe loro spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 (Abrogazioni e rinvio)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono, limitatamente alle procedure concorsuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c-ter*) del decreto legislativo n. 95 del 2017 e ai relativi corsi di formazione, quelle contenute nel decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Articolo 23

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani

BOZZA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI E DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C-TER) E C-QUATER) DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95.

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" (di seguito: Riordino delle carriere), è stato adottato il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 concernente "*Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), c-bis), c-ter) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*", successivamente modificato con decreti del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 settembre 2018, 5 marzo 2019, 26 marzo 2019, 26 febbraio 2020 e 17 aprile 2020.

Il provvedimento reca la disciplina di una serie di concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, da espletare annualmente nella fase transitoria di prima applicazione del Riordino delle carriere, finalizzati a recuperare, da un lato, le rilevanti "vacanze" nel ruolo degli ispettori, da cui derivavano importanti "vuoti" di personale in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e, dall'altro, alcuni ritardi dei quali la Polizia di Stato ha sofferto negli ultimi anni, rimuovendo cause di stagnazione nelle carriere.

Tali concorsi sono stati già espletati tranne quelli previsti dal richiamato articolo 2, comma 1, lettera c-ter) del Riordino delle carriere. Si tratta di tre concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal 2021 al 2023, mediante "coppie" di concorsi interni di cui uno per soli titoli e l'altro per titoli ed esami.

L'attuale impianto normativo prevede che:

- a) la Commissione esaminatrice individua i titoli valutabili in sede concorsuale e attribuisce i relativi punteggi, nell'ambito delle categorie stabilite dal decreto dipartimentale che disciplina lo svolgimento dei concorsi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) i titoli devono essere indicati dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso, essere trascritti sul foglio matricolare entro la data di scadenza del bando e essere validati dagli Enti matricolari di riferimento.

Nel concreto svolgimento, le procedure concorsuali hanno evidenziato numerose difficoltà e incertezze, con lungaggini e criticità procedurali e sostanziali che si sono riflesse negativamente sui tempi di svolgimento delle stesse e, soprattutto, sulla certezza dell'effettiva rilevanza e valenza dei titoli.

Nella prassi, infatti, la valutazione dei titoli è stata condizionata dalla complessità del sistema matricolare e dalla molteplicità degli Enti matricolari destinatari, sovente, di richieste di trascrizione di titoli non significativi ai fini della selezione in questione; ne è conseguito un elevato numero di istanze di rivalutazione delle determinazioni del punteggio reso in sede di giudizio dalle Commissioni esaminatrici e un rilevante contenzioso giurisdizionale che, a sua volta, ha generato anche oscillazioni giurisprudenziali circa l'effettiva necessità, ai fini della valenza concorsuale dei titoli, della regolarità formale della trascrizione del titolo sul foglio matricolare entro la data di scadenza del bando, nonché dell'indicazione dello stesso titolo da parte del candidato nella domanda di partecipazione al concorso.

Agli esiti dei riesami ovvero dei contenziosi giurisdizionali è spesso derivata la necessità per l'Amministrazione di adottare, anche ripetutamente per lo stesso concorso, rideterminazioni delle graduatorie finali, con conseguente instabilità delle posizioni giuridiche soggettive *medio tempore* definite.

Si aggiunga che l'attuale quadro situazionale sta facendo registrare, nonostante gli importanti sforzi già profusi in sede di attuazione del Riordino delle carriere, significative carenze di organico specie nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che assicura sia gli ufficiali di polizia giudiziaria sia il fondamentale supporto all'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza.

Tali carenze mal si conciliano con le esigenze di adeguata tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, interessati da crescenti e significative turbolenze socio-economiche e politiche.

Proprio per soddisfare l'esigenza di assicurare la migliore operatività possibile all'Amministrazione della pubblica sicurezza in relazione agli stringenti impegni istituzionali, si è cercato di imprimere il massimo impulso alle procedure assunzionali attraverso l'efficientamento del sistema selettivo: preservando il merito valutativo, è stata, infatti, perseguita la linea della riduzione delle tempistiche procedurali, in uno con l'esigenza di correttezza e certezza degli esiti valutativi.

In tale prospettiva, in particolare, si è mosso l'articolo 2-bis del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14: la norma, di portata sistemica, indirizza tutte le procedure concorsuali verso una reingegnerizzazione dei processi selettivi, con facoltà di modificazione, in chiave di semplificazione, della relativa disciplina giuridica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A ben vedere, la prospettiva è quella già tracciata dalla Riforma dei concorsi pubblici recata dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 recante il *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, le cui previsioni, tuttavia, debbono essere declinate compatibilmente con la specificità del sistema selettivo della Polizia di Stato, oggetto di riserva di regolamentazione (articolo 1, comma 6).

Alla luce di tali premesse, si ritiene necessario dare corso a una modifica delle modalità di svolgimento dei concorsi in argomento, prevedendo che la determinazione dei titoli valutabili, con l'indicazione dei punteggi agli stessi attribuibili, nell'ambito delle categorie e delle sottocategorie individuate dal decreto dipartimentale, sia rimessa al bando di concorso e non alla Commissione esaminatrice come, invece, attualmente previsto.

Tale misura, che assicura maggiore trasparenza, certezza e, quindi, speditezza all'attività concorsuale (i candidati conosceranno, sin dall'avvio della procedura concorsuale, quali titoli saranno oggetto di valutazione e quale punteggio sarà attribuito a ognuno di essi), è peraltro perfettamente in linea con le previsioni del recente D.M. 9 settembre 2022, n. 168, recante il regolamento per lo svolgimento, a regime, dei concorsi e dei corsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato [articolo 3, comma 3, lettera n)].

Sempre in una logica di massima trasparenza e certezza, si ritiene peraltro indispensabile potenziare il momento partecipativo dei candidati, valorizzando una dinamica dialogica rafforzata, sempre nel rispetto dei principi di buon andamento e celerità dell'attività amministrativa. In tale prospettiva, nell'ambito dell'*iter* procedurale del concorso, sono chiamate a operare *“finestre di dialogo”* finalizzate a favorire un eventuale intervento correttivo da parte della Commissione esaminatrice antecedente all'adozione della graduatoria finale, con un effetto deflattivo dei possibili interventi in sede di autotutela e in sede di contenzioso giurisdizionale, che l'esperienza, sin qui maturata, ha restituito - come accennato - in maniera assai copiosa.

Nella medesima prospettiva di efficientamento del percorso selettivo, si reputa opportuno dare corso anche a una ulteriore modifica delle procedure concorsuali per titoli ed esami prevedendo una semplificazione delle prove d'esame consistente nel mantenimento della sola prova scritta e nella eliminazione della prova orale che generalmente impegna la Commissione esaminatrice per almeno 6 mesi senza modificare sostanzialmente l'esito della prova scritta.

Infine, in coerenza con lo snellimento delle procedure concorsuali sono state semplificate anche le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione, al fine di potenziare al massimo la capacità formativa degli Istituti, Centri e Scuole della Polizia di Stato indipendentemente dalla loro capacità recettiva, ai sensi del citato articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 che consente di disciplinare lo svolgimento dei corsi di formazione secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (emergenza epidemiologica da COVID-19). In tal senso è stata prevista, in analogia a quanto previsto durante la pandemia, la soppressione della fase di formazione residenziale presso gli istituti di istruzione, senza che questo influisca negativamente sulla durata dell'intero percorso formativo atteso che i giorni di formazione residenziale saranno proficuamente redistribuiti tra la fase di formazione in *e-learning* e la fase di tirocinio applicativo presso la sede di servizio o di assegnazione, secondo modalità stabilite con il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza istitutivo del corso di formazione.

In tal modo l'Amministrazione pone in essere misure finalizzate a sostenere le politiche assunzionali della Polizia di Stato a garanzia del *turn over* anche mediante un sistema flessibile di erogazione della didattica al fine di agevolare l'attuazione della corposa normativa transitoria prevista dal Riordino delle carriere necessaria per "traghetare" la Polizia di Stato dal vecchio al nuovo ordinamento, durante un lungo periodo di transizione che si prolungherà fino al 2026, valorizzando le risorse già esistenti al proprio e garantendo alle articolazioni territoriali la disponibilità di vice ispettori entro un arco temporale più ristretto.

Pertanto, al fine di realizzare una raccolta ordinata della disciplina dei concorsi in argomento, si è ritenuto, piuttosto che intervenire ancora una volta con la tecnica della novella sul decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni, adottare un nuovo decreto dipartimentale nel quale sono state compendiate tutte le norme relative all'accesso e alla formazione del personale che aspira a conseguire la qualifica di vice ispettore.

Il nuovo decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è composto da 23 articoli.

In particolare:

l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto finalizzato a stabilire le modalità attuative per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli e per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *c-ter*) e *c-quater*) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

l'articolo 2 introduce la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi interni per soli titoli cui è ammesso a partecipare il personale del ruolo dei sovrintendenti anche privo del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

l'articolo 3 disciplina i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione dai concorsi per l'accesso alla qualifica di vice ispettore. Essi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e devono



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

essere mantenuti fino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale;

l'articolo 4 stabilisce i contenuti del bando di concorso, prevedendo la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Innovativamente, viene stabilito che il bando di concorso determina sia i titoli valutabili, tra le categorie e le sottocategorie individuate dal successivo articolo 7, sia i relativi punteggi diversamente da quanto previsto dal precedente decreto dipartimentale che, invece, rimetteva tale decisione alla Commissione esaminatrice;

l'articolo 5 detta disposizioni in ordine alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

l'articolo 6 regola le modalità di composizione della Commissione esaminatrice composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Al fine di accelerare i lavori della Commissione esaminatrice è stato previsto che i componenti della commissione siano impiegati esclusivamente per i lavori relativi all'espletamento delle procedure concorsuali e che il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possano essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice;

l'articolo 7 disciplina le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse. Nella categoria dei titoli di servizio è stata privilegiata l'anzianità nel ruolo dei sovrintendenti e nella qualifica di sovrintendente capo al fine di corrispondere alle legittime aspettative del personale interessato che attende da lungo tempo l'espletamento di concorsi in argomento. La norma, inoltre, individua alcuni criteri di massima cui deve essere ancorata la graduazione dei punteggi attribuibili alle diverse categorie di titoli valutabili;

l'articolo 8 definisce i criteri per la formazione e approvazione della graduatoria, stabilendo che a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età;

l'articolo 9 detta disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi interni per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, cui è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Al concorso si applicano le disposizioni relative al concorso per soli titoli, di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, con esclusione, per quest'ultimo, del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), concernenti il punteggio da attribuire al personale in possesso del diploma triennale di scuola secondaria di secondo grado e del diploma di scuola secondaria di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

secondo grado atteso che quest'ultimo, nel concorso per titoli ed esame, è richiesto come requisito di partecipazione;

l'articolo 10 introduce nuovi contenuti al bando di concorso, in aggiunta a quelli già disciplinati nell'articolo 4 per il concorso per soli titoli, necessari per l'espletamento della procedura concorsuale per titoli ed esami;

l'articolo 11 stabilisce che la prova d'esame si concreta in un questionario a risposta multipla vertente sulle seguenti materie:

- a) elementi di diritto penale ovvero diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale;
- b) elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
- c) elementi di civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

Le materie della prova d'esame non sono state modificate rispetto al precedente decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni che conteneva il rinvio all'articolo 17, commi 2 e 3, lettere a) e b), del decreto 28 aprile 2005, n. 129. Esse sono state espressamente enunciate nel decreto *de quo* atteso che il D.M. 28 aprile 2005, n. 129 è stato ora abrogato dall'articolo 136, comma 1, lettera e), del D.M. n. 168 del 2022. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio, nonché le modalità di composizione dei questionari da sottoporre ai candidati, sono stabiliti preventivamente dalla Commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero di domande da somministrare. Il candidato che riporta una votazione non inferiore a trentasei sessantesimi supera la prova scritta;

l'articolo 12 definisce i criteri per la formazione e approvazione della graduatoria. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio acquisito per i titoli. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età;

l'articolo 13 apre il Capo IV recante la disciplina dei corsi di formazione, cui ammettere tutti i vincitori delle diverse procedure concorsuali disciplinate dal decreto;

l'articolo 14 delinea l'articolazione del corso, della durata di tre mesi, in due fasi formative di cui una realizzata in modalità *e-learning* e una di una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione, la cui durata e sequenza è stabilita con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato;

l'articolo 15 disciplina il Piano degli Studi del corso nel quale sono definite le aree di formazione, le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

l'articolo 16 regola l'articolazione delle attività didattiche;

l'articolo 17 disciplina l'articolazione della giornata didattica ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso;

l'articolo 18 regola le modalità di svolgimento della verifica finale, sia per le sessioni ordinarie che per quelle straordinarie, che si conclude con un giudizio di idoneità/non idoneità;

l'articolo 19 detta disposizioni in materia di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici della verifica finale. Qualora il medesimo corso si svolga presso più strutture formative, è istituita, oltre alla Commissione di esame, una Commissione Unica di esame, composta dai direttori degli Istituti o delle Scuole interessate dallo svolgimento del corso, integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato in servizio presso l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo;

l'articolo 20 prevede la possibilità di istituire uno o più Comitati di vigilanza da affiancare alle Commissioni di esame, qualora le modalità di svolgimento della verifica finale lo richieda;

l'articolo 21 stabilisce che ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso è formata tra gli allievi vice ispettori che hanno conseguito il giudizio di idoneità secondo gli esiti della procedura concorsuale. Nel caso in cui il corso si svolga in più Scuole, la graduatoria finale è compilata dalla Commissione Unica di esame, riunendo le graduatorie parziali redatte dalle Commissioni di esame di ogni Scuola;

l'articolo 22, quale disposizione di chiusura, chiarisce che le disposizioni del decreto sostituiscono, limitatamente alle procedure concorsuali e ai relativi corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-ter) del decreto legislativo n. 95 del 2017, quelle contenute nel decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni rinviando, per quanto non disciplinato nel decreto, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 e al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

l'articolo 23, contiene la clausola di invarianza finanziaria. All'attuazione del decreto di cui alla presente relazione tecnico-illustrativa si provvede entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stante quanto previsto dall'articolo 48 del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto, nonché dall'articolo 45, comma 31, riguardante il meccanismo di recupero dell'eventuale maggior onere risultante dal previsto monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere.